# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 230)

# DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, ROSSI, CARBONI, DEL NERO, CAROLLO, COCO, AMADEO e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Modifiche degli articoli 85 ed 88 della Costituzione

Onorevoli Senatori. — Da lunghi anni l'argomento della eliminazione del cosiddetto « semestre bianco » del Presidente della Repubblica e correlativamente quello della non rieleggibilità alla suprema Magistratura della Repubblica hanno formato oggetto di iniziative in sede legislativa, nessuna delle quali ha però avuto la disamina della discussione.

Eppure su un tema così delicato ed importante tutte le forze politiche si sono dichiarate d'accordo sull'assunto della necessità di evitare la paralisi delle istituzioni negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, precludendo così ogni possibile imposizione, con procedure non democratiche, di soluzioni negative al corretto funzionamento degli organi costituzionali.

Nel 1963 il Presidente Segni segnalava al Parlamento l'opportunità di modificare gli articoli 85 ed 88 della Costituzione ed il Governo, a mezzo di un disegno di legge a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, accoglieva l'invito alle anzidette innovazioni.

Si ebbero, in seguito, durante la IV legislatura altre proposte, alcune delle quali ripresentate nelle legislature successive, che hanno visto nascere altre analoghe iniziative.

Non è il caso di soffermarsi dottrinalmente o politicamente sulla illustrazione del presente disegno di legge costituzionale. Di ciò tutti abbiamo ampiamente parlato, e la stampa lungo spazio ha dedicato a questo tema, tanto da rendere superflua ogni ulteriore disquisizione in merito.

Riteniamo che, essendo l'obiettivo ultimo di ogni Parlamento autenticamente democratico quello del buon funzionamento della cosa pubblica, il presente disegno di legge costituzionale troverà ampi consensi. LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è immediatamente rieleggibile ».

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è abrogato.